CAMERA DEI DEPUTATI N. 3703-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCALFARO)

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia

Presentato il 24 aprile 1986

NOTA: Testo approvato dalla I Commissione permanente Affari costituzionali il 21 maggio 1986. Il relatore Vernola è stato autorizzato dall'Assemblea il 22 maggio 1986 a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia.	1. È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, con la seguente modificazione: *All'articolo 1, le parole*: « fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione » *sono sostituite dalle seguenti*: « di un anno ».
ART. 2.	ART. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	1. *Identico*.

Decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 95 del 24 aprile 1986.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI - SCÀLFARO.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.